

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 17 Maggio 2012

TRI12141
SM

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 ed F24EP, del contributo di solidarietà. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 47/E del 14 maggio 2012.

L'art. 2, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto che, *"a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'art. 8 del Tuir, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il predetto importo"*.

Con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2011, sono state determinate le modalità tecniche di attuazione della predetta norma. In particolare, l'art. 2, comma 1, del citato Decreto, dispone che *"Il contributo di solidarietà è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato in unica soluzione unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"*.

Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 9 gennaio 2012, n. 4/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24" ed "F24EP", del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta a seguito delle operazioni di congruaggio di fine anno.

Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2012, n. 4/E, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito al contributo in esame, precisando che, *"per il versamento del contributo di solidarietà è riconosciuta al contribuente la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione disciplinato dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché di rateizzare il versamento fino al mese di novembre secondo le modalità previste per il versamento dell'Irpef (...)"*.

Ora, al fine di consentire il versamento, mediante il modello F24, del predetto contributo determinato in sede di dichiarazione dei redditi, con la Risoluzione n. 47/E del 14 maggio 2012, sono stati istituiti seguenti codici tributo:

- **"1683"**, denominato "Contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2 del d.l. n. 138/2011";
- **"1619"**, denominato "Contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2 del d.l. n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale".

La Risoluzione in esame precisa che in sede di compilazione del modello F24 il codice tributo **1683** è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione, nel campo "Anno di riferimento", dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento nel formato "AAAA". Il codice tributo "1683" è utilizzabile anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati".

Nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." in caso di versamento rateale, è riportato il numero della rata nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un'unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101".

Il codice tributo "**1619**" è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati" con indicazione nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." e nel campo "Anno di riferimento" del mese e dell'anno cui si riferisce la trattenuta, rispettivamente nel formato "00MM" e "AAAA".

Cordiali saluti.